

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-55 del 08/01/2018
Oggetto	DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SOCIETA' ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA, V. SALARIA 1322 - SITO EX PV API N. 40587 UBICATO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA QUARANTOLA 10. CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA IN CONFORMITA AL PROGETTO APPROVATO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-68 del 08/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno otto GENNAIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM N. 31/15, D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. SOCIETA' ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA, V. SALARIA 1322 - SITO EX PV API N. 40587 UBICATO IN COMUNE DI LUGO (RA), VIA QUARANTOLA 10. CERTIFICAZIONE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA IN CONFORMITA AL PROGETTO APPROVATO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna (rif. DGR n. 1039 del 17/07/17 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo delle convenzioni sottoscritte nel 2016).

In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla Convenzione, l'esercizio delle funzioni cosiddette "residue" (riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014) viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato, ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/15 recante "*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti*";
- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*" e l'art. 248, commi 2 e 3, che stabilisce che:

- ✓ “2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.
- ✓ 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 242, comma 7”;
- l’art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che “le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati”;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la “Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dall’incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE Sinadoc n. 2017/34972, emerge quanto segue:

- con determina del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3389 del 28/09/10 venivano approvati gli interventi di bonifica di cui al “Progetto di bonifica - Fase I” (presentato dalla Società Anonima Petroli Italiana (API) spa - CF: 00441670585 - avente sede legale in Roma, v. Salaria n. 1322) per il Sito in oggetto, consistenti nella rimozione del terreno potenzialmente contaminato rinvenuto e nella realizzazione di un intervento di “Enhanced bioremediation” con applicazione di slurry sul fondo e pareti dello scavo e posizionamento di filter socks in tutti i piezometri presenti sul Sito;
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 4499 del 29/12/11 venivano approvati gli interventi di bonifica di cui al “Progetto di bonifica - Fase II”, consistenti nella rimozione del terreno contaminato residuo e nella realizzazione di un intervento di biorisanamento mediante micro-diffusione di ossigeno all’interno del piezometro PM5 (e prosecuzione delle attività di monitoraggio dello slurry e dei filter socks già messi in posa nel corso della Fase I);
- la Società presentava agli Enti competenti periodici Rapporti tecnici di aggiornamento sullo stato di avanzamento della bonifica. Dalle evidenze analitiche risultava tuttavia presente in Sito una potenziale contaminazione residua nei terreni profondi (sia nella porzione insatura che in quella satura) e nelle acque sotterranee.
 Gli obiettivi di bonifica per la matrice suolo profondo erano le CSC per terreni ad uso “verde pubblico, privato e residenziale” (di cui alla colonna A tab. 1 Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi), mentre per la matrice acque sotterranee le CSC di cui alla tab. 2 Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi e del DM n. 31/15;
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 442 del 11/02/15 venivano approvati gli interventi di bonifica di cui al “Progetto di bonifica - Fase III”, consistenti nel contenimento ed abbattimento delle concentrazioni residue di contaminazione riscontrate attraverso la realizzazione di un intervento di biorisanamento con metodologia Bioslurry in modalità Bioaugmentation (con l’utilizzo di acqua arricchita in microbi naturali e nutrienti, oltre che ossigenata);
- gli esiti analitici di collaudo delle acque sotterranee effettuati in contraddittorio dal competente Servizio Territoriale ARPAE (sessioni di monitoraggio del 29/03/17 e 15/06/17) evidenziavano il rispetto delle CSC per i parametri oggetto del Progetto di bonifica;

VISTA la relazione tecnica predisposta dal Servizio territoriale ARPAE ai sensi dell’art. 248 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, acquisita da questa SAC con nota PGRA/2018/30 del 02/01/18;

DATO ATTO che, sulla base dell’istruttoria svolta e della documentazione agli atti, non sussistono motivi ostativi al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica con conformità al progetto approvato;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.08.05.07 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna" approvato con DGR n. 14 del 11/01/16 e revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 242 c.13 e dall'art. 248 c.2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - nell'ambito di competenza della Convenzione tra Arpae e Provincia di Ravenna per lo svolgimento delle funzioni ambientali residue - la SAC provvede al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica come da progetto approvato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita relazione tecnica predisposta da Arpae ST;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAAE di Ravenna,

DISPONE

1. DI CERTIFICARE che le opere realizzate e gli interventi effettuati dalla Società Anonima Petroli Italiana (API) spa (CF: 00441670585) avente sede legale in Roma, v. Salaria n. 1322, per l'intervento di bonifica nel Sito ex PV API n. 40587 ubicato in comune di Lugo (RA), via Quarantola 10, risultano conformi al Progetto di bonifica approvato a suo tempo, nelle sue tre fasi, dal Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna e, pertanto, possono ritenersi completati.
2. DI DARE ATTO che l'area dell'Ex PV API n. 40587 ubicato in comune di Lugo (RA), via Quarantola 10 (identificato catastalmente alla particella n. 161 del Foglio n. 97 del Comune di Lugo) è pertanto restituibile agli usi consentiti dalle vigenti norme urbanistiche dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
3. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
4. DI RICHIEDERE a Codesta Società, ai fini di quanto previsto all'art. 248 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di comunicare formalmente a questa SAC – entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente determina - le modalità con cui intende richiedere la restituzione degli originali della polizza fidejussoria n. 08312/8200/00489803/165857/97162 (ex 08312/8200/00489803/97162) del 20/10/10 emessa da Intesa Sanpaolo spa e relativa Appendice n. 1, prestate a suo tempo a favore della Provincia di Ravenna a garanzia del completamento degli interventi di bonifica autorizzati.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebutti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.